



**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE INTEGRATIVO 2016 PER IL
PERSONALE DIRIGENTE**

sottoscritto il 25 luglio 2017 in Roma

In data 25 luglio 2017 le delegazioni sottoscrivono la seguente Ipotesi di CCNI 2016 per il personale dirigente:

PER L'INPS

Il Presidente o suo delegato

Il Direttore generale o suo delegato

Il Direttore Centrale Risorse Umane

Il Direttore Centrale Pianificazione
e Controllo di gestione

Il Direttore Centrale Organizzazione e sistemi informativi e Il Direttore Servizi agli utenti

Il Direttore Regionale della Calabria

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL/FP

CISL/FP

firmato

UIL/PA

firmato

FIALP CISAL

ANMI FEMEPA

firmato

ANMI ASSOMED SIVEMP FPM

firmato

FLEPAR

firmato

FP CIDA

firmato

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Campo di applicazione

1. Il presente Contratto collettivo nazionale integrativo si applica a tutto il personale dirigente di seconda fascia dell'Istituto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, di cui al CCNL per il personale dirigente dell'Area VI quadriennio normativo 2006-2009 sottoscritto il 21 luglio 2010, di seguito denominato CCNL 21/07/2010.

TITOLO II
FONDO IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

Articolo 2
Costituzione del fondo per il trattamento accessorio

1. Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato è costituito ai sensi dell'art. 21, del CCNL dell'area VI della dirigenza, quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007, e dell'art. 7 del CCNL dell'Area VI della dirigenza, biennio economico 2008/2009, e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 67, commi 3 e 5 della L. 133/2008 e dall'art. 9, comma 2 *bis* del D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come modificata e integrata dall'art. 1, comma 456 della L. 147/2013 nonché dell'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015.
2. Le risorse finanziarie destinate alla contrattazione integrativa per il personale dirigente di seconda fascia dell'INPS per l'anno 2016 ammontano a € 54.565.431,84.

Articolo 3

Incentivo alla mobilità territoriale

1. Ai sensi dell'art. 74 del CCNL 1/8/2006, un importo non eccedente il 5% delle risorse finalizzate all'erogazione della retribuzione di risultato è destinato alla costituzione di un apposito fondo per il finanziamento della mobilità territoriale dei dirigenti.
2. L'incentivo alla mobilità territoriale dei dirigenti spetta esclusivamente in caso di trasferimento d'ufficio o a seguito di interpello in diversa provincia, nella quale l'interessato non risulti già residente alla data del provvedimento di trasferimento ed a condizione che il dirigente prenda effettivo servizio nella sede di nuova destinazione e limitatamente alla permanenza nella sede stessa.
3. L'incentivo è prorogabile per una sola volta in caso di rinnovo dell'incarico stesso o di attribuzione di diverso incarico nella stessa località, per un periodo di tre anni.
4. L'incentivo alla mobilità territoriale dei dirigenti viene corrisposto per la durata di tre anni nelle seguenti misure fisse annue:
 - a. € 3.300,00 per distanze superiori ai Km.401 (solo andata);
 - b. € 2.000,00 per distanze superiori comprese tra Km.201 e Km.400 (solo andata);
 - c. € 1.000,00 per distanze inferiori a Km.200 (solo andata).
5. Nell'ipotesi in cui alla fine dell'anno solare vengano erogate somme inferiori rispetto al limite di cui al comma 1, le risorse non utilizzate sono ripartite secondo le seguenti modalità:
 - a. Coefficiente 140 per gli spostamenti di cui alla lettera a) del comma precedente;
 - b. Coefficiente 120 per gli spostamenti di cui alla lettera b) del comma precedente;
 - c. Coefficiente 100 per gli spostamenti di cui alla lettera c) del comma precedente.

6. L'incentivo alla mobilità territoriale dei dirigenti non può comunque superare l'ammontare complessivo di € 30.000,00 annui e spettano in proporzione al periodo di effettivo servizio prestato presso la sede di trasferimento.
7. Le risorse non utilizzate alla fine dell'anno solare sono destinate a finanziare la retribuzione di risultato dell'anno di riferimento.

Articolo 4

Sostituzione del Dirigente – Incarico *ad interim*

1. In caso di affidamento di incarichi dirigenziali territoriali *ad interim* ai sensi del comma 1 dell'art. 62 del CCNL 1/8/2006, è erogato un importo da calcolarsi, nell'ambito della retribuzione di risultato, sulla retribuzione di posizione del dirigente sostituito, per un periodo massimo di sei mesi. Detto trattamento economico è erogato nelle seguenti misure percentuali:
 - a. 25% per la reggenza di Aree metropolitane e Direzioni Regionali di 2° livello;
 - b. 20% per la reggenza degli altri incarichi dirigenziali territoriali.
2. In caso di affidamento di incarichi dirigenziali di area centrale *ad interim* è erogato il trattamento di cui al comma 1, lettera b, limitatamente ai casi di sostituzione del dirigente assente con diritto alla conservazione del posto, per la durata della sostituzione.

Articolo 5

Retribuzione di risultato

1. In applicazione dell'art. 24 del CCNL 21/07/2010, la retribuzione di risultato è attribuita in relazione al diverso grado di raggiungimento degli obiettivi di risultato assegnati (70%) nonché al livello delle competenze professionali e manageriali dimostrate (30%), sulla base degli esiti derivanti dal vigente "Sistema di valutazione e misurazione della performance", di cui alla determinazione n.91/2017, tenuto conto dello specifico ruolo svolto da ciascun dirigente nell'assetto organizzativo dell'Istituto.
2. Con riferimento al raggiungimento degli obiettivi assegnati (70%) del "Sistema di misurazione e valutazione della performance per il personale

dirigente” l’applicazione dei parametri relativi alla realizzazione degli obiettivi di risultato è fissata con un criterio lineare sulla base di quanto riportato nella tabella seguente:

% raggiungimento degli obiettivi di risultato	Parametro	% di erogazione
< 70	0	0
= > 70 / <= 100	Lineare	Lineare max.100
> 100 / <=110	Lineare con riconoscimento di Bonus reputazionale (non avente natura economica)	100

3. Con riferimento al livello delle competenze professionali e manageriali dimostrate (30%), del “Sistema di misurazione e valutazione della performance per il personale dirigente” l’applicazione dei relativi parametri è fissata con un criterio lineare sulla base di quanto riportato nella tabella seguente:

Punteggio totale Scheda di valutazione	% raggiungimento degli obiettivi delle competenze professionali e manageriali	Parametro	% di erogazione
0 / < = 84	< = 70	0	0
> 84 / = < 120	> 70 / = < 100	Lineare fino a 100	Lineare max.100
> 120 / = < 180	> 100	Lineare con riconoscimento di Bonus reputazionale (non avente natura economica)	100

4. Per il calcolo della retribuzione di risultato spettante a ciascun dirigente, gli esiti derivanti dalle suddette procedure di valutazione sono ponderati con i sottoelencati coefficienti graduati in relazione alle funzioni svolte:

200	Direzioni Regionali Basilicata, Molise, Umbria, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta Direzione Aree metropolitane di Torino, Milano, Roma e Napoli
------------	--

160	Dirigenti responsabili degli Uffici di Segreteria del Presidente e del Direttore Generale Direttori delle Direzioni provinciali di complessità 1 Dirigenti vicari di Direzioni Centrali Dirigenti vicari delle Direzioni regionali di complessità A Dirigente Ufficio procedimenti disciplinari e responsabilità amministrativa
------------	---

150	Titolari di incarico di vice direzione di Direzioni centrali Direttori delle Direzioni provinciali di complessità 2 e 3 Direttori delle filiali di coordinamento delle Sedi metropolitane Dirigenti responsabili degli Uffici di Segreteria del Collegio dei Sindaci, degli Organi Collegiali e del Consiglio di indirizzo e vigilanza Dirigente responsabile della Struttura tecnica permanente di supporto all'OIV Dirigente responsabile dell'Ufficio di Segreteria del Magistrato delegato al controllo Dirigente Ufficio legislativo Dirigenti vicari delle Direzioni regionali di complessità B Responsabili di funzioni specifiche concernenti attività con competenze interfunzionali dislocate sul territorio o in Direzione generale di livello dirigenziale
------------	--

140	Dirigenti di Area delle Direzioni regionali di complessità A e B Dirigenti vicari delle Sedi metropolitane Dirigenti di Area di Direzione Generale Direttori di funzioni specifiche ex art. 14, comma 2 del Regolamento di Organizzazione Dirigente Ufficio Incarichi e funzioni speciali
------------	---

130	Dirigenti delle Aree manageriali delle Sedi Metropolitane Dirigenti delle Direzioni regionali di complessità C
120	Dirigenti delle Direzioni provinciali di complessità 1, 2 e 3 e delle Filiali di coordinamento.
100	Dirigenti in posizione di staff presso le strutture centrali e territoriali

5. Ai fini del monitoraggio sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, con cadenza trimestrale saranno effettuate delle rilevazioni intermedie. In esito a dette verifiche e nel limite del 60% del budget destinato alla retribuzione di risultato, sarà erogato un pagamento *pro quota* per ciascuno dei quattro trimestri del piano budget, rispettivamente nei mesi di maggio, agosto e novembre dell'anno in corso e marzo dell'anno successivo e saranno ponderati sulla base dei coefficienti previsti al comma 2 del presente articolo. Il saldo, comprensivo della quota relativa alla valutazione della performance individuale, sarà corrisposto nel mese successivo all'approvazione della Relazione sulla performance e a seguito della prescritta certificazione del presente CCNI.
6. Nell'ambito delle risorse destinate all'erogazione della retribuzione di risultato, è stanziato un budget di € 3.357.652,67 per i risultati conseguiti dai dirigenti nella realizzazione di specifici progetti speciali stabiliti dall'Ente.
7. Sulla base delle risultanze scaturite dal monitoraggio intermedio effettuato nel mese di ottobre sui risultati relativi a detti progetti speciali, nel mese di novembre sarà erogato un compenso al netto dell'anticipazione mensile di € 90,00. Sulla base dei risultati definitivi dell'anno, il saldo sarà erogato sulla base delle modalità di cui al precedente comma 3 del presente articolo.
8. Le somme destinate alla retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento; ove ciò non fosse possibile

tali risorse non spese saranno destinate al finanziamento della retribuzione di risultato dell'anno successivo.

9. Eventuali resti delle somme destinate alla retribuzione di posizione ed all'incentivo alla mobilità territoriale saranno utilizzate nell'anno di riferimento ad incremento del budget destinato a retribuzione di risultato.

Articolo 6

Incarichi aggiuntivi

1. In relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti di seconda fascia ai sensi dell'articolo 61, primo comma, del CCNL 1/8/2006 la retribuzione di risultato corrisposta viene incrementata di una misura percentuale pari al 60% dei compensi relativi all'incarico espletato, detratti gli oneri a carico dell'Istituto.
2. I compensi conferiti per l'espletamento degli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1, al netto degli oneri riflessi, confluiscono nel fondo di posizione e di risultato, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 59, comma 3, lettera a) del CCNL 1/8/2006.